

LEGGE REGIONALE 22 SETTEMBRE 2025, N. 6

Incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e ¹

Art. 1 (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol promuove il risparmio previdenziale mediante un incentivo all'adesione alla previdenza complementare di nuovi/e nati/e al fine di dare sicurezza e serenità alla popolazione anche durante l'arco della vita dell'aderente e non solo dopo la maturazione del diritto alla pensione. L'incentivo regionale mira quindi a promuovere e sviluppare la cultura della previdenza complementare in favore dei/delle bambini/e e delle loro famiglie.

Art. 2 (Contributo ai/alle nuovi/e nati/e)

1. In occasione della nascita di ogni bambino/a la Regione eroga un contributo finalizzato all'iscrizione del/della bambino/a stesso/a ad una delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), e successive modificazioni e/o al sostegno della relativa contribuzione. Il contributo regionale spetta altresì ai/alle minori adottati/e o affidati/e con riferimento alla data del provvedimento di adozione o di affidamento.

2. Il contributo regionale spetta, previa presentazione della domanda da parte di uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o da parte di uno dei soggetti individuati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, ai/alle minori che si trovino in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3.

3. La domanda per l'accesso al contributo di cui alla presente legge va presentata entro il secondo anno di vita del/della bambino/a o entro due anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento.

4. Il contributo spettante è versato direttamente nella forma di previdenza complementare a cui risulta iscritto/a il/la minore.

Art. 3 (Requisiti per l'accesso al contributo)

1. Il contributo spetta in presenza delle condizioni e dei requisiti di seguito elencati:
 - a) il/la richiedente deve risiedere in un comune della regione da almeno tre anni al momento della presentazione della domanda di contributo;
 - b) il/la minore deve essere residente alla nascita in regione o acquisire la residenza in regione per effetto del provvedimento di adozione o di affidamento. Per gli anni successivi al primo anno di vita o al primo anno di adozione o di affidamento il/la minore deve risiedere in un comune della regione per il periodo annuale di riferimento del contributo;
 - c) al momento della presentazione della domanda, deve essere stata attivata l'adesione del/della minore ad una delle forme di previdenza complementare di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4 (Ammontare del contributo)

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, il contributo spetta fino al quinto anno di vita del/della bambino/a o fino a cinque anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento ed ammonta ad euro 300,00 nel primo anno di vita o nel primo anno dalla data di adozione o di affidamento e ad euro 200,00 annui negli anni successivi e comunque non oltre il diciottesimo anno di età. L'importo annuale spettante per gli anni successivi al primo è

¹ In B.U. n. 39 del 25 settembre 2025, Supplemento n. 3.

erogato a condizione che nell'anno di riferimento sia stata versata, nella forma di previdenza complementare intestata al/alla minore, una somma pari almeno ad euro 100,00.

Art. 5 (Convenzioni)

1. Per una più efficace e tempestiva applicazione della presente legge, la società di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata, per conto della Regione, a stipulare convenzioni con gli uffici dell'Anagrafe comunale.

Art. 6 (Norme finali e transitorie)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione dell'incentivo previsto dalla legge stessa sono delegate alla società di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale), e successive modificazioni (di seguito "Pensplan Centrum S.p.A.").

2. Con regolamento regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i soggetti autorizzati a richiedere il contributo, nonché quant'altro si renda necessario per l'attuazione della legge stessa. Con il medesimo regolamento sono altresì disciplinati i rapporti finanziari con Pensplan Centrum S.p.A. relativi al trasferimento e alla rendicontazione delle risorse necessarie per la gestione del presente contributo. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. I criteri e le modalità per l'accesso e per l'erogazione del contributo sono disciplinati da Pensplan Centrum S.p.A..

4. Il contributo di cui alla presente legge spetta ai soggetti nati, adottati o affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

5. In via transitoria, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, il contributo spetta, previa domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 2027, anche a coloro che alla data del 1° gennaio 2025 compiono o non hanno ancora compiuto il quinto anno di vita e a coloro per i quali non sono ancora trascorsi cinque anni dalla data di adozione o di affidamento. Il contributo spetta ad ogni modo fino al compimento del quinto anno di vita o fino a cinque anni dalla data di adozione o di affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di età. In tale caso, in deroga a quanto previsto all'articolo 4, l'ammontare del contributo è pari, per il primo anno o per l'unico anno di erogazione, a prescindere dagli anni per i quali spetta il contributo stesso, a euro 300,00. L'importo annuale eventualmente spettante per gli anni successivi è pari ad euro 200,00 ed è erogato a condizione che nell'anno di riferimento sia stata versata, nella forma di previdenza complementare intestata al/alla minore, una somma pari almeno ad euro 100,00.

Art. 7 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge stimati in euro 3.283.700,00 per il 2025, 2.375.200,00 per il 2026 e 2.375.200,00 per il 2027, si provvede mediante integrazione di stanziamento sulla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" Titolo 1 "Spese correnti" con contestuale pari riduzione dello stanziamento della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi" Titolo 1 "Spese correnti". Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.